

(N. 811)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori RICCIO, ELIA, CINGOLANI e CIASCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1954

Norme transitorie per il personale degli Archivi di Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — È nota al Senato l'attuale situazione degli Archivi di Stato, per i quali più volte, e non invano, sono state invocate provvidenze atte a tutelarne le funzioni di conservazione e custodia, necessarie e non mai sufficientemente garantite finché ad essi non saranno destinati mezzi e personale qualificato, numericamente bastevole al regolare funzionamento interno di questi istituti e dei tanti archivi centrali e periferici, pubblici e privati, che da essi dipendono per l'alta vigilanza, ordinamento e custodia.

La situazione del personale degli Archivi di Stato, in questi ultimi tempi, si è andata progressivamente aggravando, per l'istituzione di molte nuove sezioni di Archivi di Stato, per l'incremento di materiale storico-archivistico versato negli Archivi in questi ultimi decenni, e quindi per il personale numericamente insufficiente: su circa settanta Archivi o sezioni di Archivi di Stato, considerando le sole direzioni dei più grandi Archivi o Soprintendenze archivistiche (grado V e VI) ben diciannove su ventitre sono rimaste prive di titolari; mentre altre ancora ne resterebbero prossimamente prive, se non intervenisse un provvedimento

quanto meno contingente, che valga a frenare il numero dei collocamenti a riposo per limiti di età.

È risaputo che attualmente tale limite è condizionato, sia pure discrezionalmente, dal concorso delle due condizioni: compimento di quaranta anni di servizio e raggiungimento dei sessantacinque anni d'età.

Sono anche note le due tendenze esistenti in proposito: una per rendere fisso ed invalicabile il solo limite di sessantacinque anni di età, e l'altra tendente a portare tale limite a settanta anni per tutti i dipendenti dello Stato (all'uopo, nella passata legislatura, furono presentati nel primo senso un disegno di legge governativo e nel secondo uno ad iniziativa del senatore Miceli Picardi). Vi sono eccezioni, però, nel vigente ordinamento, come quelle per i professori di università e per i magistrati, che vengono collocati a riposo a settanta anni, e possono essere trattenuti in servizio fino a settantacinque.

In verità, date le funzioni dei direttori di Archivi o Soprintendenze, per cui è pregio influente sulla buona esplicazione delle loro funzioni la più avanzata età, e con essa la mag-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giore esperienza che dal più lungo servizio proviene, e dato anche il compito di conservazione e tradizione della cultura, che è in essi preminente, giustizia ed esigenze di buon servizio richiederebbero che anche per detti funzionari vigesse il limite di settanta o settantacinque anni, come per i professori universitari. Tale assimilazione alle funzioni universitarie si rileva anche dalla relazione governativa alla recente legge sugli Archivi 13 aprile 1953, n. 340. Si aggiunga la esperienza semisecolare e di ottimi risultati, che si è avuta in Italia e all'estero, lasciando in servizio direttori di Archivi anche oltre i settanta anni. Al riguardo sono anche noti i voti che l'Unione nazionale amici degli Archivi e i Congressi archivistici, specie i più recenti, hanno espresso in tali sensi.

Ma, trovandoci, con la legge delega, alla vigilia di un riordinamento generale della materia, mentre si esprime il voto che tali esigenze vengano in detta sede tenute presenti, si è del parere di non proporre una legge speciale, per non intralciare la organicità delle norme che dovranno fra poco essere emanate in proposito.

Peraltro ciò costituisce un motivo di più, perché, intanto, sia pure per ovviare alla situazione contingente di grave disagio in cui si trovano i servizi in parola, e a sanare, sia pure temporaneamente, la deficienza del per-

sonale direttivo addetto, si provveda sollecitamente con legge a sanare l'attuale carenza.

Sono ben noti, e hanno formato oggetto, oltre che dei suddetti voti, anche di recenti interrogazioni al Parlamento, gli inconvenienti lamentati e le cause che li hanno prodotti:

1) esodo verso altre carriere di molti funzionari di gruppo A degli Archivi, per le condizioni di inferiorità in cui qui si trovano rispetto alle analoghe carriere scientifiche e didattiche;

2) conseguente scarsissimo numero di funzionari anziani dirigenti e provetti conoscitori dei fondi archivistici, il che produce grave danno alle ricerche e agli studi e alla stessa preparazione degli archivisti giovani;

3) il distacco di anzianità tra i funzionari di gruppo A assunti nel 1913 e quelli assunti nel 1939, dovuto alla sospensione di nuove assunzioni negli Archivi di Stato, e per cui si ha come un *jatus* pregiudizievole alla continuità scientifica e didattica dei compiti ad essi affidati, nonchè alla continuità e regolarità delle carriere, stata lentissima pei funzionari anziani, che solo dopo trentacinque anni di servizio hanno potuto raggiungere il grado VII, e che sarebbe celerrima pei funzionari giovani, con danno del servizio;

4) carenza attuale di titolarità per ben diciannove direzioni di grandi Archivi e Soprintendenze e Ispettorato (1).

(1) Secondo il ruolo 1º gennaio 1954, risultano coperti solo i seguenti posti dei primi cinque gradi direttivi (dal grado IV al grado VIII) di gruppo A:

grado IV	posti in ruolo	1	coperti	1
» V	»	6	»	3 (+ 1 collocato a riposo)
» VI	»	18	»	3 (+ 3 collocati a riposo)
» VII	»	28	»	28 (di cui quattro funzionari anziani, fermati dall'articolo 4 della nuova legge 13 aprile 1953 e 24 posti occupati da funzionari giovani con oltre venti anni di minore anzianità e servizio).
» VIII	»	31	»	15
Totale: posti in ruolo		84	coperti	50

Riferendoci anche ai gradi inferiori (IX e X) abbastanza efficienti, si avrebbe un totale di 110 presenze su 163 posti di ruolo.

Nei gradi superiori, i primi 12 posti sono coperti da funzionari che hanno superato i sessantacinque anni di età e i quaranta anni di servizio, la cui messa a riposo oltre a un danno per l'Amministrazione, per le loro profonde conoscenze archivistiche e la formazione dei giovani, significherebbe rendere improvvisamente vacanti tutte le venticinque direzioni (diciannove più dodici fanno trentuno) di grandi Archivi e di Soprintendenze archivistiche, non avendo ancora i giovani, che li seguono immediatamente in ruolo, titoli ed anzianità sufficienti per poter subito concorrere ai gradi superiori, come detto in relazione.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale carenza, frutto delle suddette cause e che non può essere coperta nemmeno dai funzionari più giovani, in quanto non hanno conseguito i titoli né raggiunto il grado di anzianità necessario per concorrere ai posti vacanti, impone un provvedimento per cui, per lo spazio di almeno cinque anni, salvo proroga, vengano trattenuti, sempre discrezionalmente, in servizio, fino al settantesimo anno di età i funzionari di gruppo A, di grado direttivo (dal grado IV al VII), anche se abbiano raggiunto i quaranta anni di servizio e superato i sessantacinque di età.

Detti funzionari sono attualmente uno di grado IV, cinque di grado V, due di grado VI, e quattro di grado VII. E quindi il loro nu-

mero è appena sufficiente a coprire alcuni dei posti direttivi dei più importanti Archivi di Stato e Soprintendenze.

Nè va trascurato che attualmente, di fronte alla critica ed eccezionale situazione creatasi, si è dovuto da parte dell'Amministrazione degli archivi, per necessità di servizio, ricorrere perfino all'espeditivo di richiamare in servizio, con incarico straordinario, vari funzionari già collocati a riposo: di modo che si verifica questo assurdo, che si fa uscire dalla porta chi si fa rientrare dalla finestra.

Si ritiene quindi più che opportuno, direi indispensabile, il seguente disegno di legge, che si ha l'onore di sottoporre all'esame del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I soprintendenti e i direttori di Archivi di Stato, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto o nel quinquennio dalla stessa data compiano i quaranta anni di servizio, possono essere trattenuti in servizio fino al compimento dei settanta anni di età.

In caso di eccezionale competenza e necessità di servizio, tale limite può essere esteso fino ai settantacinque anni, previo parere favorevole del Consiglio superiore degli Archivi.

Tali disposizioni si estendono anche ai funzionari di Archivio di grado VII preposti a incarichi direttivi o titolari di cattedre di paleografia, diplomatica e dottrina archivistica.